



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 13 del 08/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 435/18 -Causa civile Giudice di Pace di Ragusa n. 671/17 R.G. Sig. Di Rosa Giuseppe / Comune di Ragusa

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

CHE con atto di citazione notificato a questo Ente in data 10.03.2017, il signor Di Rosa Giuseppe conveniva in giudizio il Comune di Ragusa per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di €. 3.696,19 quale risarcimento dei danni fisici subiti nel sinistro occorso in data 20.08.2016 in Marina di Ragusa sulla piattaforma della doccia pubblica sul lungomare A. Doria;

CHE il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio, affidando la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Sergio Boncoraglio, chiedendo il rigetto della domanda perchè infondata in fatto ed in diritto; il giudizio veniva iscritto al n. 671/2017 R.G.;

CHE con sentenza civile n. 453/18 del 29.10.2018 e notificata in forma esecutiva in data 09.11.2018 pr. 126259, il Giudice di Pace di Ragusa, definitivamente decidendo, accoglieva la domanda proposta e condannava il Comune di Ragusa al pagamento della somma di €. 1.456,04 in favore del sig. Di Rosa Giuseppe, a titolo di danni fisici; condannava altresì l'Ente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 1.500,00 di cui €. 500,00 per spese, ivi comprese €. 350,00 per CTU, ed €. 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;

VISTA la nota trasmessa in data 10.01.2019 con la quale l'avv. Vincenzo Triplinetti, procuratore dell'attore, richiede il pagamento di quanto statuito nella sentenza in oggetto, con le coordinate bancarie del suo assistito ove effettuare il pagamento;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza civile n. 453/2018, la complessiva somma di €. 3.615,16 e così distinta: € 1.456,04 risarcimento danni, €. 500,00 spese, €. 1.000,00 compenso liquidato in sentenza, €. 37,50 spese generali, €. 46,00 C.P.A., €. 263,12 IVA 22%, €. 200,00 registrazione sentenza;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018: “Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”;

VISTO l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge" b) non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;”.

RITENUTO che tale atto rientra nella fattispecie dell'art. 163 comma 5 lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) impegnare in forza ed in esecuzione della sentenza civile del Giudice di Pace di Ragusa n. 453/18, notificata in forma esecutiva in data 09.11.2018 pr. 126259, la complessiva somma di €. 3.615,16 e così distinta: € 1.456,04 risarcimento danni, €. 500,00 spese, €. 1.000,00 compenso liquidato in sentenza, €. 37,50 spese generali, €. 46,00 C.P.A., €. 263,12 IVA 22%, €. 200,00 registrazione sentenza;

- 2) imputare la somma di €, 3.615,16 al capitolo 1230 “spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”, Bilancio 2019, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, PEG 2019**, scadenza impegno 31 dicembre 2019;
- 3) liquidare la somma di €. 3.615,16 in favore del signor Di Rosa Giuseppe, con accredito sul c.c. bancario allo stesso intestato meglio specificato in allegato;
- 4) dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall’art. 163, comma 5, lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”, del D.lgs. 267/00;
- 5) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 6) autorizzare l’ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione, entro i 15.02.2019.

Ragusa, 08/02/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale